

CRITICA DEL DIRITTO

fondata e diretta da

ANTONIO BEVERE



**rassegna di dottrina giurisprudenza
 legislazione e vita giudiziaria**



Edizioni Scientifiche Italiane



Reato permanente, carattere differito dell'evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione interpretativa del disastro innominato e nuovo disastro ambientale

Francesco Forzati

Sommario: 1. PREMessa. - 2. FONTI DI INQUINAMENTO DINAMICO AD EFFETTI DIFFERITI, REATO PERMANENTE E REGIME DI PRESCRIZIONE NEI REATI AMBIENTALI. - 3. LA DELOCALIZZAZIONE ATEMPORALE DELL'OFFESA AMBIENTALE DI MATRICE TECNOLOGICA: LATENZA DEL RISCHIO E CONCRETIZZAZIONE DIFFERITA DELL'EVENTO. - 3.1. Offesa differita e imputazione soggettiva dell'evento tecnologico: riflessi sulla configurabilità del reato permanente. - 4. CARATTERE PERMANENTE DELL'OFFESA ED INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DEL DISASTRO INNOMINATO: DAL DISASTRO AMBIENTALE AL DISASTRO TECNOLOGICO. - 5. IL CASO ETERNIT ED IL «DISASTRO PERMANENTE DA AMIANTO»: LE POSIZIONI DIVERGENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ. - 6. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 327/2008: BREVI CENNI AL MODELLO DI TIPIZZAZIONE DEL NUOVO DISASTRO AMBIENTALE

1. PREMessa

Il carattere dinamico delle fonti e dei fattori di rischio ambientale produce eventi differiti, dal periodo di latenza indeterminato: tipologia d'offesa variabile, a conformazione elastica e progressiva, difficilmente tipizzabile in termini descrittivi e comunque non contemplata nell'attuale catalogo dei reati ambientali, a tutt'oggi parametrati sulle categorie empirico-naturalistiche del danno e del pericolo concreto e sull'unità di misura individualistico-meccanicista dei relativi processi eziologici¹.

¹ La struttura empirico-naturalistica del reato ambientale è confermata dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente»: al riguardo, è significativo il modello di tipizzazione adottato nei nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale. L'inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis c.p. e punito con la reclusione da due a sei anni (e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000), è riferito a «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significa-



Se il legislatore pare non tenere in adeguato conto che la tecnologia ha dilatato il raggio di azione e moltiplicato l'impatto potenziale sull'ecosistema di ogni attività, scindendo le cause dagli effetti e mettendo in crisi il tradizionale modello d'imputazione oggettivo e soggettivo d'evento, la giurisprudenza tende a colmare le lacune normative in via interpretativa, creando la singolare categoria dell'«evento permanente indipendente dal perdurare della condotta» iniziale² che identifica il carattere durevole dell'offesa con la natura permanente dell'illecito, legittimando lo spostamento della consumazione del reato sino «alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso»³.

Si confonde in tal senso la fenomenologia dell'offesa differita e permanente con la tipizzazione descrittiva dei reati attuata in via legislativa: senza tener conto che «la condotta deve essere valutata non sul piano empirico ma sul piano normativo»⁴: si tratta cioè «di cogliere il tipo di condotta e il suo rapporto con il bene protetto nella descrizione che ne fa la norma» piuttosto che di analizzarne atomisticamente gli effetti⁵. Approccio quest'ultimo che porte-

five del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Il delitto di disastro ambientale, previsto dall'art. 452-quater c.p., sanziona con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, «abusivamente cagiona un disastro ambientale». La stessa norma precisa che «costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». In argomento cfr. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in *www.penalcontemporaneo.it*; VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del D.D.L. n. 1345/2014*, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 6, 443 ss.

² Vedi Cass., I sez., 19 novembre 2014 n. 1292, in *www.penalcontemporaneo.it*, p. 75, 77 ss.

³ Sul punto ed in generale sulla permanenza dell'art.434 c.p. in rapporto al processo Eternit vedi per tutti Cfr. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 24.11.2014, p. 1 ss.

⁴ Così COPPI, *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino 1996, p. 323 ss.

⁵ La permanenza del reato, per la giurisprudenza e dottrina prevalente, si determina in considerazione del tipo di condotta tipizzata e della relativa durata: condotta prolungata produttiva di offesa parimenti prolungata, al nucleo del bene giuridico tutelato. Vedi per tutti COPPI, *Reato permanente*, cit., p. 323 ss. Soltanto qualora «la lesione dell'interesse protetto» sia «collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente». Cfr. Corte cost., 26 novembre 1987, n. 520. Parte della dottrina apre alla cd. teoria bifasica, sostenendo che si ha reato permanente «se il fatto tipico si realizza con una lesione del bene protetto che si protrae nel tempo, e la protrazione dipende dalla condotta dell'a-



rebbe a considerare reati permanenti «anche il furto o l'appropriazione indebita»⁶.

L'analisi della struttura dell'offesa differita e permanente in materia ambientale, in tal senso, acquista rilievo non soltanto ai fini della definizione dei termini prescrizionali dei relativi reati, ma anche e soprattutto sul piano politico-criminale ed in prospettiva *de lege ferenda*, allo scopo di identificare ed analizzare tipologie di offese emergenti, i cui modi e tempi di produzione appaiono differenti da quelli tradizionalmente riferiti ai reati di danno e di pericolo e non del tutto compatibili con i criteri codicistici d'imputazione oggettiva e soggettiva dei relativi eventi.

2. FONTI DI INQUINAMENTO DINAMICO AD EFFETTI DIFFERITI, REATO PERMANENTE E REGIME DI PRESCRIZIONE NEI REATI AMBIENTALI

Il carattere contravvenzionale del diritto penale ambientale rimanda ad un sistema sanzionatorio dotato di pene minime, per lo più suspendibili, con termini prescrizionali stringenti⁷ che, riferiti a fattispecie dalla difficile accertabilità tecnica, maturano in corso di giudizio o già in sede di indagini. In tale contesto la classificazione dell'illecito come permanente, anziché istantaneo, è assurda a rimedio interpretativo atto a scongiurare prescrizioni incumbenti attraverso lo spostamento in avanti della decorrenza del *dies a quo* ex art. 158 c.p.: dal momento «della consumazione» del reato istantaneo, alla cessazione della permanenza.

L'analisi tende a polarizzarsi sulla prolungata compromissione, sia in termini lesivi che di messa in pericolo, del bene protetto dalla norma a tutela dell'ambiente: rappresenta infatti dato casistico consolidato della più recente giurisprudenza in materia, il passaggio da un'offesa istantanea (rispetto alla condotta) e statica nella sua proiezione spazio-temporale, «a fonti di inquinamento dinamico» ad effetti differiti, ovvero produttivi di significativi fenomeni di compromissione dell'ecosistema «anche dopo (e perfino a distanza di decenni)

gente che può, in ogni momento, far cessare la condotta anti-giuridica». Così MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013, p. 438.

⁶ Così COPPI, *Reato permanente*, cit., p. 323.

⁷ Sul punto VERGINE, *Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012)*, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 7, pp. 616 ss.



il loro rilascio puntuale in atmosfera, o sul suolo o nelle acque, a causa della loro biopersistenza, rispetto ad attività industriali che possono essere cessate da molto tempo»⁸.

In relazione alla fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, la Cassazione ha così ritenuto che «la natura istantanea o permanente del reato» dipenda dal «dinamismo criminoso dell'attività di gestione del rifiuto»: il reato è permanente qualora l'attività illecita sia sistematica e funzionale ad ulteriori condotte di recupero o smaltimento delle cose abbandonate⁹.

Se in tale ipotesi è fatta salva la corrispondenza fra perduranza della condotta e permanenza dell'evento, problematici sono i casi legati ad attività tecnologiche e processi produttivi industriali dagli esiti finali incerti, con prolungata latenza del rischio: ipotesi in cui l'offesa/evento non pare accompagnarsi alla prosecuzione della condotta, né ad un corrispondente supporto cognitivo e volitivo dell'agente rapportato all'effetto finale.

Secondo i giudici di primo grado del processo Eternit di Torino, il protrarsi dell'evento-disastro precedentemente causato, vale ad allungare il periodo di consumazione del reato di cui all'art. 434 c.p., indipendentemente dal perdurare dell'attività e della fonte produttiva dell'impatto ambientale: tanto da renderlo «permanente finché dura l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità»¹⁰.

Il carattere permanente dell'evento di pericolo, nel caso *de quo*, non pare fornito né di adeguata copertura eziologica rispetto alla condotta iniziale, né di una piena e completa corrispondenza sul piano dell'imputazione soggettiva¹¹: ciò nondimeno, viene considerato dalla giurisprudenza di merito idoneo

⁸ Così RUGA RIVA, *La permanenza nei reati ambientali*, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 11, p. 805.

⁹ In questo caso, la condotta cesserebbe soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio. Si tratterebbe, invece, di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, qualora la attività di abbandono del rifiuto «racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta». Cfr. Cass., III sez., 8 ottobre 2014 (dep. 19 novembre 2014), n. 47662. Per un discorso sulla permanenza allargato ad altri reati ambientali vedi RUGA RIVA, *La permanenza nei reati ambientali*, cit., p. 800 ss.

¹⁰ Cfr. Trib. Torino 13.2.2012, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14.5.2012, p. 510 ss, 517 ss. Impostazione condivisa da ZIRULIA, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 481 ss.

¹¹ L'imputazione alla base del processo Eternit verte «artificiosamente» sul disastro ambientale/tecnologico, evitando le contestazioni di omicidi e lesioni colpose per non incorrere nelle note problematiche di accertamento eziologico. Cfr. MASERA, *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 30.5.2012; ID., *Evidenza epidemiolo-*



a determinare lo «spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso»¹². Tanto in contrasto con l'assunto della dottrina maggioritaria secondo cui nel reato permanente l'offesa si deve protrarre e prolungare nel tempo, in conseguenza e per effetto di una condotta persistente e volontaria del soggetto agente¹³.

Il reato permanente presenta com'è noto, una dilatazione spazio/temporale della fase della consumazione, prolungandosi l'offesa in maniera simmetrica alla permanenza della condotta tipica: la «violazione della legge penale si protrae nel tempo», tanto da non esaurirsi il disvalore tipizzato nel primo atto esecutivo. Ciò significa che «la durata nel tempo dell'illecito coincide con il perdurare dei suoi elementi costitutivi»¹⁴.

Non essendo specificamente definito a livello normativo, possiamo in via interpretativa dedurre che il reato permanente comprenda una condotta eziologicamente riconducibile ex art. 40 c.p. ad un evento di danno o di pericolo che, nel caso in esame, si qualifica come duraturo e permanente; l'azione (od omissione) causativa deve aver a sua volta durata prolungata e risultare imputabile soggettivamente ad un soggetto agente che – oltre ad avere coscienza e volontà ex art. 42, 1° c., c.p. della permanenza della condotta (azione od omissione, che sia) – sia in grado di prevedere, e dunque di volere il carattere permanente dell'offesa «come conseguenza della» sua condotta ex art. 43, 1° co., c.p.

Tale impostazione va raccordata alla previsione normativa degli artt. 158 c.p.

gica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4/2014, p. 343 ss.; PAOLI, Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit, cit., 1802 ss. Per delle riflessioni immediate sull'esito in Cassazione, vedi GATTA, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit, cit., 1 ss.

¹² Volendo prescindere «dalla circostanza che nell'ipotesi di esposizione ad amianto il momento di cessazione del pericolo è antecedente a quello di cessazione del fenomeno epidemico, stante il notorio periodo di latenza che caratterizza le malattie derivanti da tale esposizione», si evidenzia opportunamente che la tesi che fa dipendere la permanenza del disastro dal perdurare del pericolo per la pubblica incolumità «confonde la permanenza degli effetti del reato con la permanenza del reato»; così GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, cit., p. 1 ss.

¹³ Per la dottrina che propende per la natura unitaria del reato permanente è necessario che la condotta e l'evento si presentino come un complesso unitario, sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione. Sul punto vedi per tutti COPPI, *Reato permanente*, cit., p. 321 e ss.

¹⁴ Cfr. COPPI, *Reato permanente*, cit., p. 319.



e 382, 2° co., c.p.p.: il primo prevede che per il reato permanente il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la permanenza; il secondo dispone che nel reato permanente lo stato di flagranza duri fino a quando non è cessata la permanenza. Ciò significa che la cessazione della condotta «segna l'esaurimento della fase di consumazione del reato e, quindi, della permanenza stessa»¹⁵.

La consumazione allargata si legittima nella misura in cui «la condotta dell'agente sostenga concretamente la causazione dell'evento», sussistendo altresì la volontaria protrazione della condotta tipica e dell'offesa.

La fedele corrispondenza fra ininterrotta attività dell'agente e prolungamento dell'offesa garantisce la necessaria unitarietà dell'impianto della fattispecie: ciò che caratterizza il reato permanente è dunque «la costante protrazione della condotta tipica che rinnova in maniera continua l'offensività anche oltre il momento di apparente perfezionamento dell'offesa iniziale»¹⁶. Non è di contro sufficiente la mera «prosecuzione della compressione del bene protetto, se questa, pur essendo una conseguenza dell'iniziale condotta del reo, non è tuttora sostenuta dalla perdurante condotta del soggetto agente e se non ricorrono gli altri elementi essenziali dell'illecito, primo fra questi quello psicologico proprio del particolare tipo di reato»¹⁷.

3. LA DELOCALIZZAZIONE ATEMPORALE DELL'OFFESA AMBIENTALE DI MATRICE TECNOLOGICA: LATENZA DEL RISCHIO E CONCRETIZZAZIONE DIFFERITA DELL'EVENTO.

L'evoluzione industriale e tecnologica delle attività e delle procedure ad alto impatto ambientale determina fenomeni di compromissione dell'ecosistema progressivi e persistenti che in alcuni casi confinano l'offesa in un limbo di delocalizzazione atemporale, nella misura in cui il manifestarsi del danno ambientale avviene in luoghi e momenti diversi da quelli in cui è stata posta in essere l'iniziale fonte di rischio.

Si configura in tal senso un'offensività *in itinere* con evento lesivo differito che sopravvive alla condotta o alla attività iniziale, ovvero un danno potenziale permanente che può concretizzarsi anche a distanza di decenni dall'a-

¹⁵ Cfr. GATTA, *op.cit.*, p. 1 ss.

¹⁶ In tal senso Cass. S.U. 14 luglio 1999, n. 18. Cfr. pure, Cass., I sez., 11 aprile 1983 in *Cass. Pen.* 1985, p. 381.

¹⁷ Così COPPI, *Reato permanente*, cit., p. 327.



zione iniziale e persino dalla sua cessazione, come dimostra l'indefinito «periodo di latenza» del rischio amianto¹⁸.

L'offesa differita, delocalizzata e permanente di matrice industriale e tecnologica, oltre ad influire sull'inquadramento della natura dei rispettivi illeciti ambientali, ricostruiti da parte della giurisprudenza come reati permanenti, pone delicati interrogativi in ordine ai criteri d'imputazione oggettiva e soggettiva dell'evento, non sempre riconducibile alla condotta iniziale e parame-trabile su una causa identificata e determinabile.

Va considerato al riguardo che l'«arco di tempo ristretto»¹⁹ – che connota tradizionalmente la subitanea successione temporale (e l'identità spaziale) fra condotta ed evento di pericolo concreto o di danno – favorisce accertamento ed identificazione eziologica, garantendo conoscibilità e misurabilità degli effetti dell'atto penalmente rilevante.

L'offesa istantanea certifica la *suitas* e la dominabilità dell'evento, stabilizzando l'elemento soggettivo e circoscrivendo la colpevolezza entro i confini personalistici della responsabilità, riferita ad un'offesa conosciuta, prevista e/o voluta in quanto delimitata: un'offesa controllabile che non può protrarsi, né persistere in mancanza del (consapevole e) prolungato supporto eziologico dell'autore dell'atto iniziale.

Il verificarsi in via differita di eventi lesivi, assenti nell'immediatezza dell'atto, rimanda di contro alla incontrollata (ed incontrollabile) progressione e degenerazione di un'offesa *ab initio* insussistente, che sorge e/o si manifesta ben dopo l'atto iniziale.

In tal senso diviene problematico l'accertamento dell'adesione cognitiva, volontaristica o soltanto previsionale del danno verificatosi in concreto nell'evento differito: la «potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno» già difficilmente verificabile, una volta che non risulta più sorretta (in una fase intermedia) dalla perduranza della condotta stessa, rende l'eventuale rappresentazione *ex ante* dell'evento latente e differito irrilevante, per-

¹⁸ Si pensi all'amianto il cui accertamento, stante la durata del periodo di incubazione sviluppatosi nell'arco di un trentennio, rese alquanto difficoltosa la determinazione di un nesso di causalità con malattie specifiche e discutibili i relativi criteri d'imputazione. Cfr. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1997, p. 1473 ss.

¹⁹ Tempo necessario alla causazione di un evento ambientale «di grande evidenza immediata come il crollo, il naufragio, il deragliamento». Sul punto vedi FLICK, *Parere provvisorio sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art.434 c.p.*, in *www.penalecontemporaneo.it*, p. 3.



ché – durante il processo di concretizzazione dell'offesa – viene meno l'atto materiale che fornisce rilevanza penale al dato cognitivo e volontaristico²⁰.

La materializzazione dell'offesa, in via apparentemente autonoma ed indipendente dalla condotta, evidenzia come l'evoluzione tecnologica delle attività e dei processi d'elevato impatto ambientale abbia decretato la trasformazione ed il superamento del tradizionale evento di danno e di pericolo: se il danno ed il pericolo ambientale derivanti da fonti naturali o da fattori umani consentivano la precisa identificazione della causa e del momento consumativo, nonché la delimitazione spazio-temporale e la conoscenza precisa degli effetti, i processi industriali e tecnologici accompagnano – alla difficoltà giuridica di circoscrivere con precisione entità e durata del pericolo o del danno – la problematica conoscibilità e prevedibilità dei loro esiti.

Effetto di sovrapposizioni e moltiplicazioni addizionali di cause, spesso del tutto indipendenti dal perdurare della condotta iniziale, l'offesa ambientale di matrice tecnologica non è sempre riconducibile ad un'unica condotta o ad una serie causale autonoma: l'elevato tecnicismo e l'inconoscibilità del processo tecnologico, la latenza degli effetti ed la smaterializzazione degli esiti intermedi del rischio, non consente di rapportare l'evento finale neppure alla definita cornice spazio-temporale del *tempus et locus commissi delicti*.

La protrazione dell'offesa diviene in tal senso una variabile indipendente dalla persistenza della condotta che, richiamando scenari di incontrollabilità e non dominabilità dell'evento, mette in dubbio il collegamento eziologico azione/effetto.

Ciò induce a ritenere non sufficientemente accertabile la responsabilità personale del gestore del processo tecnologico, presunto autore del relativo evento, nella misura in cui appare difficilmente dimostrabile in sede giudiziaria una effettiva conoscenza o anche la conoscibilità degli esiti finali dell'attività: la previsione e la volontà dell'evento finale viene messa in dubbio, nella misura in cui non pare in grado di estendersi a dimensioni, entità e diffusività del rischio tecnologico. In particolare non è conoscibile e prevedibile il carattere differito e permanente dell'offesa in stato di latenza.

3.1. Offesa differita e imputazione soggettiva dell'evento tecnologico non conoscibile: riflessi sulla configurabilità del reato permanente

Le fondate preoccupazioni generalpreventive volte ad evitare la dichiara-

²⁰ Sul punto vedi PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, cit., p. 1484 ss.



zione di prescrizione degli illeciti ambientali in sede processuale con l'applicazione del regime riservato al reato permanente, pur compatibili in astratto con gli effetti differiti dell'offesa (rispetto alla condotta) e con il carattere permanente dell'evento, trovano un limite sul piano della prosecuzione della condotta, e dell'accertamento della volontaria protrazione dell'offesa tecnologica e prima ancora nella coscienza e volontà del carattere permanente dell'offesa.

L'impatto delle più moderne tecnologie sull'ambiente determina effetti di difficile conoscenza e conoscibilità, sia in termini qualitativi che quantitativi: al pericolo ed al danno ambientale fenomenico, riconoscibile e prevedibile conseguenza di una condotta umana, il mezzo tecnologico contrappone fonti seriali di rischio, invisibilità e latenza di effetti, smaterializzazione degli effetti immediati e perduranza di offese potenziali.

Ciò pone delicati problemi in ordine alla configurabilità ed alla accertabilità dei necessari presupposti soggettivi della responsabilità penale: dominio e dominabilità della condotta in rapporto ai suoi effetti e possibilità di valutare correttamente le implicazioni causali delle proprie azioni.

Se alla base dell'imputazione per dolo e colpa c'è la conoscenza – almeno ipotetica e possibilistica – delle conseguenze causali delle proprie azioni, tale conoscenza dev'essere la pietra angolare su cui costruire gli altri elementi costitutivi (del modello) dell'illecito personale (*personales Unrecht*): senza conoscenza non vi può essere previsione, rappresentazione, né volontà dell'evento.

La conoscenza del processo tecnologico e dei suoi effetti ambientali è dunque alla base del giudizio di rimproverabilità, nella misura in cui si può rimproverare qualcuno solo se la conoscenza esistente in concreto registra un *deficit* rispetto alla migliore conoscenza possibile, in guisa che prima di porre in essere una condotta dagli esiti incerti risulta necessario colmare tale *minus* cognitivo.

Se è opportuno parlare di «responsabilità solo in presenza di una dimostrabile consapevolezza della propria azione e delle sue conseguenze, là dove il sapere individuale e collettivo è inadeguato per difetto all'ordine di grandezza della competenza tecnica, difficilmente un'etica della responsabilità può assumere un qualche significato»²¹.

Si comprende dunque che le procedure tecnologiche, nella misura in cui fanno registrare un potere di fare superiore al potere di conoscere e prevedere, legittimano il definitivo superamento dell'etica dell'intenzione (*Gesinnung-*

²¹ Vedi GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 1999, p. 462.



sethik)²² che si fondava essenzialmente sul principio soggettivo dell'autodeterminazione²³.

Di fronte al «nichilismo attivo» della tecnologia, iscritta nel «fare senza scopo» o meglio nel fare «a prescindere ed oltre lo scopo», diviene insufficiente non soltanto il modello di azione finalistica, ma lo stesso agire orientato da una rappresentazione fedele della realtà e delle conseguenze empiriche derivanti dai propri atti.

Se allora volessimo portare all'estreme conseguenze il concetto che gli apparati tecnici esistono in quanto funzionano e funzionano allorché producono effetti, dovremmo ritenere che alla società tecnologica si adatti una forma di responsabilità, distinta dalla responsabilità dolosa della *Gesinnungsethik*, incline a valutare l'azione in relazione ai suoi effetti addizionali e differiti, riproponendo i parametri oggettivizzanti del *versari in re illicita* che proprio l'affermazione e l'evoluzione storica del concetto di dolo aveva contribuito a superare.

La responsabilità dolosa è del resto esclusa *a priori*, poiché nel contesto di procedure altamente tecnologizzate, dagli esiti differiti ed incerti, è discutibile lo stesso presupposto della «coscienza e volontà» dell'art.42 c.p.: risulta quindi metodologicamente improprio, in tale ambito, utilizzare il dolo eventuale facendo confluire l'aleatorietà del verificarsi dell'evento, attraverso il criterio dell'accettazione del rischio, all'interno della categoria del dolo.

Va considerato infatti che, ai sensi e per gli effetti dell'art.43 c.p., il dolo eventuale non può assumere rilievo nel nostro ordinamento quale volontà meramente ipotetica e potenziale, ma deve assumere contorni reali e di effettiva concretezza: ciò significa che non può riferirsi ad un evento futuro ed incerto, ovvero ad un'offesa latente e potenziale²⁴.

²² Riproposta nei termini della «pura ragione» da KANT, *Grundlegung zur Methaphysik der Sitten* (1785), tr.it., *Fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, 1994, p. 51 e p. 81.

²³ Principio di autodeterminazione che, basato sul concetto di volontà intesa quale capacità umana di rappresentarsi e perseguire un determinato fine, permea geneticamente il concetto penalistico di azione dolosa. Azione dolosa che, trovando la sua giustificazione d'ordine logico nella *Gesinnungsethik*, trae la sua *ratio essendi* ed i suoi parametri valutativi da un preciso contesto socio-politico: una società pre-tecnologica ovvero organizzata secondo scopi, secondo obiettivi finali, secondo un senso antropocentrico. Queste sintetiche considerazioni aprono il nostro studio a problematiche che, stante la loro rilevanza, meriterebbero ben altro approfondimento.

²⁴ Sul punto cfr. PAGLIARO, *Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge penale)*, in *Cass. pen.*, 1991, 2, p. 322 ss.; FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente tra approccio oggettivizzante e messaggio general-preventivo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 1/2014, p. 152 ss.; PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, cit., p. 1484 ss.



In tal senso va sottolineato che neppure l'etica della responsabilità (*Verantwortungsethik*) alla base dell'imputazione colposa – secondo la quale si risponde delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni – è adeguata a rappresentare l'azione tecnologica, dal momento che lo stadio attuale del progresso dischiude lo scenario dell'imprevedibilità imputabile ad «un eccesso del nostro potere di fare enormemente maggiore del nostro potere di prevedere»²⁵. Da ciò si desume l'inconsapevolezza, o almeno la parziale consapevolezza, da parte di coloro che azionano l'apparato tecnico o vi sono semplicemente inseriti, rispetto agli effetti dei processi tecnologici. Quanto più si complica l'apparato tecnico, «quanto più fitto si fa l'intreccio di sottoapparatati, quanto più si ingigantiscono i suoi effetti, tanto più si riduce la nostra capacità di conoscenza, e dunque di controllo in ordine ai processi, ai risultati, agli esiti, agli scopi di cui siamo parti e condizioni»²⁶.

Ecco che il fare tecnico, nel momento in cui ha sopravanzato un agire limitato all'ordine spazio-temporale e dunque percepibile, ha determinato uno iato incolmabile tra le possibilità che la tecnica ha reso disponibili e le capacità cognitive e previsionali degli effetti. Se pertanto nell'era pre-tecnologica la limitatezza dei mezzi disponibili rendeva gli effetti visibili nell'ordine spazio-temporale, e dunque prevedibili i fini e controllabili i comportamenti, nell'era tecnologica il sapere richiesto esige particolari competenze e conoscenze specialistiche.

L'evoluzione e la trasformazione dell'evento naturalistico in offesa tecnologica determina quindi un problematico temperamento fra imputazione oggettiva dell'evento e sua imputazione soggettiva, mettendo in forse la coscienza dell'offesa intesa come conoscenza e conoscibilità dell'evento.

La concezione tradizionale della permanenza, intesa come colpevole protrazione dell'offesa descritta nella fattispecie, dopo che si siano realizzati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale²⁷, non trova in tal senso pieno riscontro nell'offesa tecnologica ambientale.

Per supplire a tale carenza di imputazione soggettiva, il carattere permanente del reato in alcune fattispecie si desume attraverso la «valorizzazione di obblighi

²⁵ Vedi GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., p. 39. Ciò significa, sotto un profilo penalistico, sempre a voler seguire un ragionamento consequenziale, che anche il regime d'imputazione colposa non risulta idoneo a dar conto delle caratteristiche del rischio tecnologico, che dunque dovrebbe essere imputato, anche in tale ambito, secondo gli schemi, illiberali, della responsabilità oggettiva.

²⁶ Vedi GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., p. 47.

²⁷ COPPI, *op.cit.*, 322.



esterni» al fatto tipico, ricollegandosi alla teoria bifasica che compone il reato permanente di una condotta attiva principale, cui si aggiunge un'omissiva: il soggetto prima violerebbe il divieto di realizzare una data condotta, per poi non adempiere all'«obbligo di far cessare lo stato antiggiuridico» da lui stesso realizzato²⁸.

Basti pensare al teorema accusatorio alla base del processo Eternit di Torino, che scinde la consumazione del delitto di cui all'art.434 c.p. nella fase commissiva del disastro, durata fino alla chiusura degli stabilimenti, e nella successiva componente omissiva (mancato attivarsi per impedire l'aggravarsi del disastro) che l'avrebbe prolungato rendendolo permanente.

La permanenza del reato di disastro innominato doloso ne esclude la prescrizione, «con riferimento ai soli fatti che hanno comportato la dispersione di polveri di amianto nell'ambiente esterno», stante l'«ancora perdurante, esposizione della popolazione»²⁹.

La concezione bifasica, ritenuta dalla dottrina una forzatura interpretativa tesa ad eludere la necessaria unitarietà del reato permanente, presuppone «un obbligo di far cessare lo stato antiggiuridico che in generale non trova riscontro nell'ordinamento»³⁰. Sebbene il sottosistema penale dell'ambiente preveda obblighi simili (di ripristino, di bonifica, di rimozione del danno ecc.) si tratta per lo più di doveri autonomamente prescritti e sanzionati, non riconducibili nel perimetro del fatto tipico del reato ambientale.

4. CARATTERE PERMANENTE DELL'OFFESA TECNOLOGICA ED INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DEL DISASTRO INNOMINATO: DAL DISASTRO AMBIENTALE AL DISASTRO TECNOLOGICO

Emblematico esempio del carattere differito e permanente dell'offesa am-

²⁸ In questi termini si esprime RUGA RIVA, *La permanenza nei reati ambientali*, cit., p. 810 ss.

²⁹ La sentenza di primo grado differenzia i siti di Napoli-Bagnoli e Rubiera, rispetto a quelli di Cavagnolo e Casale Monferrato: in riferimento ai primi «l'attività di bonifica delle zone inquinate avviata a seguito dell'emanazione della l. 27.3.1992, n. 257» consentiva, sin dall'inizio degli anni Novanta la cessazione del «pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che caratterizza il disastro». Affermazione peraltro immediatamente contraddetta dai giudici che affermavano un attimo dopo: «Pur rimanendo enormi i danni ancora da bonificare ed il pericolo, in conseguenza di risalenti esposizioni alle fibre di amianto, che qualcuno possa ancora scoprirsi affetto da letali malattie tumorali». Cfr. Trib. Torino, 13.2.2012, cit., p. 510.

³⁰ Sul punto vedi per tutti COPPI, *op. cit.*, 322.



bientale di matrice tecnologica, della sua inadeguata tipizzazione normativa e del suo problematico inquadramento dottrinale e giurisprudenziale, è l'evoluzione interpretativa del disastro innominato³¹.

Applicato in origine a «macroeventi di danneggiamento dell'ambiente a carattere violento e dirompente», l'art. 434 c.p. è stato prima riferito ai disastri automobilistici³², poi alle catastrofi ambientali caratterizzate da eventi subitanei rispetto alle attività sottese, per allargarsi infine ai disastri tecnologici, intesi come «l'insieme di tutti quegli incidenti idrogeologici, ferroviari, navali, aerei, industriali (con particolare riferimento ai comparti chimici, vedi ad es. Seveso e Porto Marghera) riconducibili all'impiego di tecnologie complesse che producono offese a beni diffusi quali l'ambiente, la salute, la vita, l'integrità fisica»³³.

Se il «danneggiamento ambientale a carattere violento», tiene conto di una condotta che produce in modo istantaneo dei danni, creando un pericolo concreto per la pubblica incolumità, a partire dal caso Seveso l'art. 434 c.p. viene esteso a «fenomeni di progressiva, imponente contaminazione dei suoli, delle acque o dell'aria»³⁴, sconfinando in un disastro permanente a carattere «tecnologico»: impostazione ripresa nei processi del petrolchimico di Porto Marghera, Ilva e dei più rilevanti casi Eternit.

Il disastro tecnologico da «progressiva contaminazione» richiama un'offensività *in itinere* a carattere permanente, derivante da una fonte di pericolo stabilizzata, così come legata a «condotte reiterate e diluite nel tempo»³⁵. Un'of-

³¹ Sull'applicazione giurisprudenziale del cd. disastro innominato cfr. fra gli altri BALLOSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in *Ambiente & sviluppo*, 2008, p. 621; CASTALDI, *Il ritorno del «disastro innominato» in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, p. 830 segg.; MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, 339 ss.; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 1802 segg.; RAMACCI, *Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità*, in *Lexambiente.it*, 2012, p. 724 ss.; VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, p. 535 segg.; *Id.*, *op. cit. (parte seconda)*, 7/2013, p. 644 segg.

³² Così FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale sull'art.434 c.p.*, cit., p. 2. Cfr., ad esempio, Cass., II sez., 3 febbraio 1995 in G.P., 1995, II, c. 725, e già Cass., II sez., 8 giugno 1954, in G.P., 1954, II, c. 997.

³³ Sul punto cfr. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici, Il problema del congedo del diritto penale*, Milano, 2004, p. 5.

³⁴ Così FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale sull'art.434 c.p.*, cit., p. 3. Cfr. in particolare Cass., IV sez., 17 maggio 2006, n. 4675.

³⁵ Dal caso Icmesa, il disastro innominato diviene «tentativo assunto a reato consu-



fesa che si assume realizzata «dalla dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche e nocive per la salute», deve necessariamente rinunciare a due requisiti strutturali dei disastri di comune pericolo: «la *causa violenta*» che innesca il verificarsi dell'evento, ovvero una condotta che comporta l'impiego di energia fisica (non si dimentichi l'intitolazione del capo I, titolo VI del codice penale: «delitti di comune pericolo mediante violenza»); e l'evento naturalistico a carattere istantaneo, con un inizio e una fine determinati, il cui manifestarsi (come nel caso dell'incendio, della frana, della valanga, dell'inondazione, ecc.) determina l'immediato pericolo per l'incolumità pubblica³⁶.

Tale impostazione allontana il delitto di cui all'art.434 c.p. dal pericolo concreto ivi tipizzato, per orientarlo verso un pericolo permanente con un impatto d'offensività progressiva: ne è prova il superamento, da parte della giurisprudenza di legittimità, del pregresso riferimento al «macroevento», che forniva all'offesa un substrato di tangibilità, per orientare il disastro innominato alla «compromissione della sicurezza, della salute e di altri valori della persona e della collettività»³⁷. Requisito del disastro diventa così «la potenza espansiva del nocimento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone»³⁸.

L'evento di pericolo concreto previsto dall'art.434 c.p., istantaneo rispetto alla condotta, si trasforma così in una offesa perdurante e stabile che rimanda ad un pericolo permanente, persistente nel tempo e nello spazio: offesa potenziale differita rispetto alla condotta che, perfezionandosi in un tempo dilatato, richiama implicitamente il «periodo di latenza» dell'evento lesivo³⁹.

Sulla scia di questa estensione interpretativa, la Cassazione ha ritenuto legittima l'applicazione del disastro ambientale colposo all'illecito smaltimento di rifiuti, quando «l'attività di contaminazione» assuma «connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa»⁴⁰. L'elasticità del fatto tipico ha consentito alla giurisprudenza di

mato». Sul punto da ultimo VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima)*, cit., 535.

³⁶ Così GATTA, *op.cit.*, p. 1 ss.

³⁷ Critico al riguardo FLICK, *op.ult.cit.*, p. 3.

³⁸ In tal senso Cass., III sez., 16 gennaio 2008 n. 9418. Vedi anche Cass., I sez., 25 giugno 2003 n. 30216. In senso conforme: Cass., IV sez., 20 febbraio 2007 n. 19342.

³⁹ Sul punto cfr. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa*, cit., p. 1474.

⁴⁰ Cfr. Cass., IV sez., 9 marzo 2009, n. 18974. Tendenza interpretativa confermata, di recente, dalla Suprema Corte allorché ha ritenuto che «l'imponente contaminazione di siti, realizzata mediante l'accumulo sul territorio o lo sversamento in acqua di rifiuti pericolosi»



merito di dilatare l'ambito di protezione degli interessi sottesi dall'art.434 c.p. «in funzione dei mutamenti tecnologici e delle nuove esigenze indotte di progresso»⁴¹, sulla scorta dell'aggiramento in via interpretativa della necessaria determinatezza del precetto.

5. IL CASO ETERNIT ED IL «DISASTRO PERMANENTE DA AMIANTO»: LE POSIZIONI DIVERGENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ

Se secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il disastro innominato assume carattere permanente solo a condizione «che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo»⁴², il caso Eternit ha sdoganato il reato permanente indipendente dalla persistenza della condotta: «Il disastro ambientale, nei casi di contaminazione eclatante produttiva di effetti massivi perduranti nel tempo, si caratterizzerebbe per una sorta di consumazione prolungata nel tempo, fino al verificarsi dell'ultima morte o malattia causalmente riconducibili all'esposizione ambientale»⁴³. A tale evento naturalistico, autonomo e indipendente dal protrarsi della condotta e persino estraneo al fatto tipico contestato, si dovrebbe fare riferimento ai fini del decorrere dei termini di prescrizione.

In secondo grado i giudici rettificano parzialmente l'impostazione del Tri-

configuri il «disastro innominato» quando «per la durata in termini temporali e per l'ampiezza in termini spaziali dell'inquinamento, assuma eccezionale gravità». Cfr. Cass., II sez., 14 luglio-13 dicembre 2011, n. 46189/11, con richiamo ai precedenti di Cass., III sez., 16 gennaio-29 febbraio 2008, n. 9418/08, e di Cass, V sez., 11 ottobre-7dicembre 2006, n. 40330/06. Sul punto cfr. FLICK, *op. cit.*, p. 4 nota 15.

⁴¹ Parla di «figura-cerniera» del diritto penale ambientale VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involutione interpretativa dell'art. 434 cod.pen. (parte prima)*, cit., 535.

⁴² Da ultimo nella vicenda Sacelit, connessa ad un disastro ambientale da Eternit, il G.U.P. di Barcellona Pozzo nella sentenza 11 marzo 2013 afferma che «il disastro può dirsi permanente a condizione che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo». Per approfondimenti vedi GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, cit., p. 1 ss. In senso analogo Cass., IV sez., 17 maggio 2006, in *Cass. pen.* 2007, 12, 4662, riferito al caso del Petrolchimico di Porto Marghera. Cfr. al riguardo pure Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, su www.petrochimico.it. Sul punto vedi PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, pag 75 ss., p. 552 ss., 634 ss.

⁴³ Cfr. Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, cit., p. 509 ss.



bunale: la permanenza del reato viene parametrata sul c.d. fenomeno epidemico, ossia «l'eccesso di mortalità e di morbilità concernente i soggetti esposti» al rischio amianto, rispetto ai morti e agli ammalati attesi in condizioni di normalità.

Il disastro innominato sarebbe dunque un reato permanente che si consumerebbe con la cessazione del fenomeno epidemico che rappresenterebbe l'evento disastroso. Anche questa soluzione presta il fianco alla considerazione che il criterio adottato insiste su un dato ipotetico-statistico costruito su un evento di danno (morte e malattie), estraneo alla fattispecie di pericolo del disastro.

Il pericolo concreto di cui all'art. 434 c.p. viene dunque impropriamente valutato quale evento dinamico e progressivo, legato ad un evento differito futuro: dato situazionale permanente perché ancora in atto, dal momento che l'evento finale non si è ancora perfezionato ovvero non si è cristallizzato nella sua massima estensione lesiva.

Si arriva così al paradossale risultato che, ad oltre trent'anni dalla cessazione dell'attività produttiva, «il tempo necessario a prescrivere il reato *de quo* ipotizzato non è ancora iniziato a decorrere»⁴⁴.

Una siffatta impostazione elusiva della prescrizione non è accolta dal Giudice di legittimità, che riconduce l'art.434 c.p. ad un «fenomeno distruttivo naturalistico» che si riporta all'alterazione dello stato dei luoghi: «*Immutatio loci* che si è realizzata ed è venuta ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell'habitat naturale, parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività di lavorazione dell'amianto»⁴⁵.

Secondo la Suprema Corte, l'evento di pericolo non può rilevare autonomamente per definire la permanenza del reato, che deve essere sostenuta «concretamente» dalla condotta dell'agente: ciò significa che la consumazione del disastro «non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti»⁴⁶.

Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha confuso «le nozioni di reato permanente» e di reato «istantaneo a condotta perdurante»; ha inoltre sovrapposto le categorie distinte di «evento differito» e di «effetti permanenti», istituendo «una inedita nozione di evento permanente indipendente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo sposta-

⁴⁴ Sentenza Corte di Appello di Torino 3 giugno 2013, in www.penalecontemporaneo.it, 3.5.13, p. 479.

⁴⁵ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, cit., p. 79.

⁴⁶ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, cit., p. 78.



mento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso». È evidente di contro che «nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando la condotta dell'agente sostenga concretamente la causazione dell'evento»⁴⁷.

Se il disastro non può collegarsi «a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti»⁴⁸, per la Cassazione il *dies a quo* del termine di prescrizione del reato va fissato nel giugno 1986, data in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo e gli stabilimenti Eternit «cessarono l'attività produttiva»⁴⁹.

Un tale epilogo processuale è conseguenza della struttura «naturalistica» del pericolo concreto tipizzato dall'art.434 c.p. «che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro» la cui pericolosità rileva «*ex se* e in via immediata ai fini dell'incriminazione»⁵⁰ senza contemperare effetti potenziali o permanenti dell'offesa⁵¹.

6. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 327/2008: BREVI CENNI AL MODELLO DI TIPIZZAZIONE DEL NUOVO DISASTRO AMBIENTALE

La rielaborazione giurisprudenziale del disastro innominato come reato permanente snatura l'originaria vocazione politica-criminale dell'art. 434 c.p., trasformando la norma in una figura indistinta, «idonea a coprire qualsiasi offesa che coinvolga l'incolumità della collettività»⁵².

Tale indirizzo interpretativo amplia ambito applicativo e soglia di punibi-

⁴⁷ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, *cit.*, p. 75.

⁴⁸ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, *cit.*, p. 79.

⁴⁹ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, *cit.*, p. 78. Ciò significa che il disastro *de quo* era già prescritto nel 1998, quindi ben prima dell'inizio del relativo processo penale. Se nel processo *de quo* si fossero contestati gli omicidi o le lesioni, il *dies a quo* del termine prescrizione sarebbe invece decorso dall'ultima morte o malattia professionale, evitandosi così la prescrizione.

⁵⁰ Vedi Cass., sent. n. 1292/2014, *cit.*, p. 76.

⁵¹ Sul punto GATTA, *op.cit.*, p. 1 ss.

⁵² Casi analoghi sono ripresi dalla Cass., I sez., 7 dicembre 2006, n. 40330 che richiama pure altre sentenze: Cass., V sez., 12 dicembre 1989 n. 11486; Cass., IV sez., 20 dicembre 1989 n. 1686; Cass., IV sez., 4 ottobre 1983, n. 1616, nonché la relazione ministeriale sul progetto del codice penale. Sul punto cfr. RAMACCI, *Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità*, *cit.*, p. 724 ss. Vedi pure FLICK, *op.cit.*, p. 2 ss.



lità della fattispecie⁵³, sino a determinarne un'elasticità incompatibile con la tenuta del principio di legalità e del divieto di analogia⁵⁴.

Con la sentenza n. 327 del 2008, la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto⁵⁵, ritenendo il disastro «innominato» munito di precisione descrittiva compatibile con la riserva di legge, a patto di riferirlo ad un evento omogeneo – «sul piano delle caratteristiche strutturali»⁵⁶ – ai «disastri contemplati nei delitti di comune pericolo mediante violenza»⁵⁷.

⁵³ La Suprema Corte stabilizza in tal modo le linee interpretative della giurisprudenza di merito del Petrolchimico di Porto Marghera, che già avevano tratteggiato il passaggio dal disastro ambientale al cd. disastro tecnologico. Cfr. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, n. 173, su *www.petrolchimico.it*. Sul punto vedi PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, p. 75 ss. p. 552 ss., 634 ss.

⁵⁴ Nell'onnivoro disastro ambientale, confluisce così anche «lo sventramento di intere montagne», posto in essere «nell'ambito dell'esercizio dell'attività di una cava», che determina «irreversibile alterazione dell'orografia e della geomorfologia dei luoghi posti a ridosso di una zona densamente popolata», causando «un danno rilevante e irrimediabile», nella misura in cui pone «in pericolo la pubblica incolumità e la salute pubblica per la possibilità reale e non meramente ipotetica di crolli e frane, suscettibili di travolgere centri abitati». Cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere (ord. GIP) 8 novembre 2004, in *Riv. giur. Amb.*, 2005, p. 884 ss.; MILOCCO, *op.cit.*, 2005, p. 830. Cfr. Cass., IV sez., 9 marzo 2009 n. 18974.

⁵⁵ La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione ad un'imputazione ex art. 434 c.p. riferita all'uso di «terreni agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema». L'applicazione giurisprudenziale dell'art. 434 cod. pen. alla materia ambientale è sfociata per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'interpretazione creativa «di un tipo delittuoso non previsto dalla legge»: lo stesso Tribunale ritenendo la formula «altro disastro» tanto vaga da violare il principio di tassatività, ricompreso nella riserva assoluta di legge, sancita dall'art. 25 comma 2 Cost., ha chiamato in causa la Consulta. Sul punto vedi GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l'ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. Cost.*, 2008, p. 354.

⁵⁶ Per il giudice rimettente di contro, l'art. 434 c.p. non definirebbe né «l'evento primario (il «disastro»», né gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per la pubblica incolumità») o di danno (la verifica del «disastro») che perfezionano o aggravano il delitto». Né «le formule elastiche censurate» potrebbero essere determinate attraverso canoni interpretativi desumibili dalle altre ipotesi di disastro previste dal titolo VI, del libro II, capo I, «inapplicabili per la stessa clausola di sussidiarietà che introduce il disastro innominato; né dalla *ratio legis*, che privilegia le esigenze di integrale penalizzazione sulle istanze di certezza del diritto e di contenimento dell'arbitrio giudiziale; né dal diritto vivente, perché la norma avrebbe conosciuto solo sporadiche, remote e discutibili applicazioni giurisprudenziali». Sul punto vedi FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale sull'art. 434 c.p.*, *cit.*, p. 4.

⁵⁷ Vedi sul punto Cass., massimario rel. n. III/4/2015, p. 17.



Seguendo questa impostazione, la Corte ha distinto il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. dal c.d. disastro ambientale e tecnologico: ritenendo che il disastro ambientale non sia previsto a livello normativo, la Consulta auspica che una siffatta fattispecie formi «oggetto di autonoma considerazione» del legislatore⁵⁸.

Con il nuovo art. 452-*quater* c.p. il legislatore – preso atto della «necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative» del 434 c.p. e dalla angusta dimensione di offese «immediatamente percepibili sul piano fenomenico»⁵⁹ – avrebbe dovuto recepire il pressante invito della Corte Costituzionale alla tipizzazione di un disastro ambientale, «sganciato da eventi – come il crollo – naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio/temporali»⁶⁰.

In tal senso, sarebbe stato legittimo attendersi la costruzione di una fattispecie innovativa, all'interno della quale tipizzare il fenomeno dell'evento (temporalmente e spazialmente) differito rispetto alla condotta.

Allo stesso tempo, l'introduzione del disastro ambientale non poteva non recepire le richieste della Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 di sanzioni penali più robuste in relazione ad attività che comportino «un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora»⁶¹.

Se sotto quest'ultimo profilo, l'art. 452-*quater* c.p. determina un deciso incremento della cornice edittale dell'art. 434 c.p., la tecnica normativa adottata non segnala sostanziali mutamenti di rotta rispetto al modello di tipizzazione adoperato dal legislatore del 1930. Mantenendo l'impianto naturalistico del disastro innominato, il nuovo art. 452-*quater* tipizza la condotta di chi «cagiona un disastro ambientale», confermando il riferimento ai parametri eziologici di stampo naturalistici, imperniati sul «cagionare», del 434 c.p..

L'art. 452-*quater* c.p. introduce tuttavia due rilevanti novità: se il «fatto diretto a cagionare l'altro disastro» dell'art. 434 c.p. delinea una fattispecie a forma libera o causalmente orientata che richiama il modello di anticipazione della soglia di punibilità dell'attentato (senza precisare i contorni della condotta tipizzata), l'art. 452-*quater* vincola la rilevanza penale della condotta al carattere «abusivo» dell'attività ed alla struttura dell'evento «disastro ambien-

⁵⁸ Per approfondimenti vedi FLICK, *op. cit.*, p. 7 e da ultimo Cass., massimario rel. n. III/4/2015, p. 16 ss.

⁵⁹ Così Cass., massimario rel. n. III/4/2015, p. 2.

⁶⁰ Così Cass., massimario rel. n. III/4/2015, p. 16.

⁶¹ Vedi sul punto Cass., massimario rel., cit., p. 2.



tale» che, a differenza dell'«altro disastro» dell'art. 434 c.p., qui viene delimitato e definito.

L'inserimento dell'avverbio «abusivamente», utilizzato anche nel nuovo reato di inquinamento ambientale, appare discutibile nella misura in cui genera «timori di una scarsa efficacia delle nuove fattispecie per effetto di un loro confinamento alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto *sine titulo*, con esclusione di tutte le situazioni nelle quali sia possibile rinvenire un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta materiale dalla quale sia poi derivato il fenomeno di grave alterazione ambientale»⁶².

Resterebbero pertanto fuori dalla previsione sanzionatoria del 452-*quater* quei disastri ambientali derivanti da attività regolarmente autorizzate e monitorate, in quanto portatrici di quel livello «tollerabile» di rischio⁶³, riconducibile in via presuntiva al cd. «rischio consentito»⁶⁴.

Altro punto problematico deve rinvenirsi nella scarsa attitudine preventiva del 452-*quater* che tende persino a rafforzare il carattere empirico-deterministico del disastro innominato: il nuovo «disastro ambientale» si configura infatti come evento di danno, consistendo nell'«alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» ovvero nell'alterazione cd. reversibile, «particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»⁶⁵.

Resta un limitato riferimento al reato di pericolo, con specifico riguardo al bene giuridico tutelato dall'art. 434 c.p., nell'«offesa alla pubblica incolumità»: anticipazione della tutela ristretta e delimitata «in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

A ben guardare il reato di pericolo concreto del disastro innominato si trasforma in reato di danno: l'unico spazio di tutela riservato al pericolo è dato

⁶² Così Cass., massimario rel., cit., p. 9 cui si rimanda per i relativi approfondimenti.

⁶³ Valori soglia, tabelle, parametri di congruità e di compatibilità ambientale condizionano il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni amministrative, concessioni, permessi (di carattere ambientale, igienico, sanitario, di sicurezza sul lavoro ecc.) riferite ad attività produttive, tecnologiche, commerciali. Sul rapporto fra «rischio consentito» e disastro ambientale vedi CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., p. 61.

⁶⁴ Come è noto, fu Engisch a coniare il concetto di *erlaubtes Risiko* (rischio permesso) quale fattore di esclusione della responsabilità colposa nei casi di inosservanza della diligenza necessaria. Cfr. ENGISCH, *Der Unrechtstatbestand im Strafrecht. Eine kritische Betrachtung zum heutigen Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit im Strafrecht, in Hundert Jahre Deutsches Rechtslebens, Bd.I*, 1960, p. 418.

⁶⁵ Cfr. da ultimo sul punto Cass., massimario rel., cit., p. 17 ss.



dalla ricaduta dell'offesa in relazione ai soggetti passivi: «numero delle persone offese o esposte al pericolo».

In sintesi, privando il disastro ambientale dell'anticipazione della soglia di punibilità ricompresa nel «fatto diretto a», la condotta tipizzata dall'art. 452-*quater* c.p. guadagna in determinatezza, perdendo tuttavia propulsione preventiva: allo stato, il reato inclina più verso il danno che verso il pericolo.

Questo significa che la nuova norma sul disastro ambientale non tiene in alcun conto le problematiche emergenti dal rischio tecnologico ambientale, né pare dare alcuna risposta alle questioni della latenza del rischio, della concretizzazione differita dell'evento e della permanenza dell'offesa potenziale.

Rispetto all'attuale figura di disastro innominato il cambio di rotta è dunque limitato al profilo sanzionatorio – e dunque anche al regime prescrizione – con una pena quintuplicata nel minimo e triplicata nel massimo: la «reclusione da cinque a quindici anni». Ciò aumenta significativamente i tempi di prescrizione, che da 5 passano a 15 anni.



L'accertamento processuale della causalità omissiva e la prova logica del fatto ai limiti dell'accusatorietà

Clelia Iasevoli

Sommario: 1. LA CAUSALITÀ OMISSIVA NEL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE. – 2. IL RUOLO DELL'ESPERTO. – 2.1. *La perizia*. – 3. IL GIUDIZIO CONTRO-FATTUALE. – 4. IL MODELLO LEGALE DEL RAGIONAMENTO INFREQUENZIALE ED IL LIBRO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.

1. LA CAUSALITÀ OMISSIVA NEL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE

«Per la procedura penale l'uomo su cui cade l'inquisizione e il giudizio è un innocente e non può che essere tale. [...] Assoluta condizione della legittimità del procedimento e del giudizio [...] non è che una sola parola: fate questo perché l'uomo da voi preso in sospetto è un innocente e voi non potete negare la sua innocenza, finché non abbiate dimostrato la sua reità»¹.

La dimostrazione consiste nel porre in discussione la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.): la pubblica accusa ha l'onere di provare i fatti costitutivi del reato, facendo venir meno la ragionevolezza del dubbio; viceversa, la funzione della difesa è volta a rafforzare la ragionevolezza dell'incertezza in ordine alla responsabilità dell'imputato².

¹ F. CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1881, p. 13.

² G. CANZIO, *L' "oltre il ragionevole dubbio" come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 306; G. SPANGHER, *La legge Pecorella: i nuovi motivi di ricorso per cassazione e la regola di giudizio per la condanna*, in *Studium juris*, 2006, 1213; P. FERRUA, *La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, 150; M. PISANI, *Riflessioni sul tema del "ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1243; M. DANIELE, *Una prima applicazione giurisprudenziale della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 258; F. CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 64; G. PIERRO, *Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, Roma, 2011, 27 ss.; G. UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, vol. III, Milano, 2011, 180; C. CONTI, *Ragionevole dubbio e "scienze delle prove": la peculiarità dell'esperienza italiana rispetto ai sistemi di common law*, in *Archivio pen.*, 2012, n. 2, 3; G. RICCIO, *Centralità della motivazione e ragionevole dubbio*, in *Gazz. for.*, 2012, 65.